

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 87/2022 (testo base), ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Interventi a sostegno delle vittime del dovere» nuova titolazione: «Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo» abbinata alle PPD n. 86 e 88, nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 114 del 27 aprile 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 10 del 2 maggio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 117 del 28 aprile 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Ascani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10 del 2 maggio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 2 maggio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 87/2022 (testo base), ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Interventi a sostegno delle vittime del dovere» nuova titolazione: «Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo» abbinata alle PPDL nn. 86 e 88, nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 64 del 27 aprile 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 10 del 2 maggio 2022 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 67 del 28 aprile 2022;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Cristiana Ilari e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10 del 2 maggio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 2 maggio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

- n. 87 (testo base)** Interventi a sostegno delle vittime del dovere.
- n. 86** Individuazione del comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo.
- n. 88** Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa)

NUOVA TITOLAZIONE

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE E INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>Tali ordinamenti, in particolare, non stabiliscono disposizioni in materia di sostegno alle vittime del dovere né escludono tali misure.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.</p> <p>L'esigenza di una tutela specifica nei confronti dei militari e delle forze dell'ordine, per l'elevata componente di rischio connessa all'esercizio delle loro peculiari funzioni d'istituto, ha nel tempo indotto il legislatore a riconoscere ai dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla generica causa di servizio. Tali benefici, estesi poi in determinate condizioni ai dipendenti pubblici in genere, hanno avuto una prima importante codificazione con la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) all'articolo 3. Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), articolo 1, commi da 562 a 565 è stata definita la fattispecie di vittima del dovere e introdotta quella dell'equiparato.</p> <p>Il comma 563 in particolare stabilisce che, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 466/1980 e, in genere,</p>

	<p>gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.</p> <p>Il comma 564, stabilisce che sono equiparati ai soggetti di cui al precedente comma coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, le vittime di atti di terrorismo e di stragi la legge nazionale di riferimento è quella del 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) che ha dettato norme in favore dei cittadini italiani, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente.</p> <p>Riguardo alla compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, si evidenzia che le vittime del dovere sono i rappresentanti delle istituzioni che hanno perso la vita per affermare i diritti di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la Repubblica.</p> <p>Rappresentano, inoltre, il più spiccato esempio di dovere inderogabile di solidarietà richiamato all'articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. L'articolo 5 dello stesso stabilisce, infatti, che la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute, assumendo iniziative al riguardo.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Non sussistono leggi o regolamenti regionali che disciplinano la materia.</p>
<p>Verifica del</p>	<p>Non risulta necessario l'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.</p>

possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame dell'Assemblea legislativa regionale in materia analoga.

Relazione tecnico finanziaria
sulla proposta di legge

n. 87 (testo base) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE

n. 86 INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

n. 88 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EREDI DI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa)

NUOVA TITOLAZIONE:

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE E INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n. 84 del 2 maggio 2022

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo delinea le finalità della legge volte a conservare, rinnovare, assistere e sostenere i Servitori della Patria vittime del dovere indicati ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" nonché promuovere e salvaguardare le vittime del terrorismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Giornate regionali in onore delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo)

L'articolo istituisce le giornate regionali, da realizzarsi con cadenza annuale, in onore delle vittime del dovere e del terrorismo. L'individuazione della giornata per la commemorazione delle vittime del terrorismo è celebrata il 9 maggio presso il Comune di Staffolo mentre per le vittime del dovere l'individuazione della giornata è demandata alla Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare.

Invarianza: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 4.

Art. 3

(Misure di sostegno alle vittime del dovere)

L'articolo individua le misure di sostegno a favore delle vittime del dovere che la Giunta regionale intende realizzare attraverso l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3bis nonché il riconoscimento di borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3bis.

Alla Giunta regionale è demandato il compito di determinare le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 4.

Art.3 bis

(Destinatari)

L'articolo individua i destinatari delle misure di sostegno indicate all'articolo 3.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 ter

(Iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo)

L'articolo riconosce il Comune di Staffolo quale riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e individua le forme di sostegno e promozione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale può sostenere anche attraverso la concessione di contributi.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2022.

Il comma 2 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" con contestuale e equivalente incremento degli stanziamenti a carico della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1.

Il comma 3 stabilisce che a decorrere dal 2023 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari

Proposta di legge n. 87/21 (testo base): "Interventi a sostegno delle vittime del dovere", abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, alle proposte di legge n. 88/21: "Interventi a favore di eredi appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere" e n. 86/21: "Individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo" " _richiesta verifica disponibilità capitolo al 31/3/2022														
SPESA PREVISTA							COPERTURA							
MISS	PROG	TITOLO	CAPITOLO	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	MISSIONE	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione 2022 a copertura oneri PDL	Anni successivi
3	2	1	CNI	20.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	20	1	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	287.243,72	40.000,00	Legge di Bilancio
3	2	1	CNI	20.000,00	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio								
Totale complessivo				40.000,00									40.000,00	

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Art. 4 bis
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.